



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

## Verbale di Seduta DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **04 - quattro -** del mese di **aprile** alle ore **16:17** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

I.D. n.	<b>52</b>
in data	<b>04/04/2016</b>

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**“IREN S.P.A.”: RIDEFINIZIONE DEI VINCOLI STATUTARI IN MATERIA DI CONTROLLO PUBBLICO E DEI PATTI PARASOCIALI IN ESSERE TRA I SOCI PUBBLICI –APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI.**

	<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>		<b>F</b>	<b>C</b>	<b>A</b>
VECCHI Luca	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si	
AGUZZOLI Claudia Dana				SACCARDI Pierluigi	Si		
BASSI Claudio		Si		SCARPINO Salvatore	Si		
BELLENTANI Cesare		Si		SORAGNI Paola			Si
BERTUCCI Gianni		Si		VACCARI Norberto			Si
CACCAVO Nicolas				VERGALLI Christian	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca			Si
CANTAMESSI Ivan		Si					
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia	Si						
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----			<b>Presenti</b>
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo			No
INCERTI Silvia				CURIONI Raffaella			No
LUSENTI Lucia		Si		FORACCHIA Serena			No
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia			No
MARCHI Daniele	Si			MONTANARI Valeria			Si
MONTANARI Federico	Si			NOTARI Francesco			No
MORELLI Mariachiara	Si			PRATISSOLI Alex			No
PAGLIANI Giuseppe		Si		TUTINO Mirko			No
PAVARINI Roberta	Si						
RIVETTI Teresa	Si						

Consiglieri **Presenti: 30**  
**Favorevoli: 19**  
**Contrari: 11**  
**Astenuti: 0**

Assessori presenti: **1**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **IOVINELLA Rosa**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la Società “Iren S.p.A.” - con capitale sociale di Euro 1.276.225.677, suddiviso in n. 1.181.725.677 azioni totali con diritto di voto del valore nominale di 1 Euro ciascuna e n. 94.500.000 di azioni di risparmio (senza diritto di voto) - è una *multiutility* quotata presso la Borsa Italiana che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
- detta Società è strutturata sul modello di una “*holding industriale*” con sede legale a Reggio Emilia, sedi operative a Torino, Genova, Tortona e Piacenza e Società responsabili delle singole linee di business;
- la maggioranza del capitale sociale ordinario di “Iren S.p.A.” è detenuta da Soggetti Pubblici quali “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” (FSU S.r.l.), società partecipata al 50% dal Comune di Torino – tramite la controllata FCT Holding S.p.A. – ed al 50% dal Comune di Genova, dai soci pubblici “ex Enia”, fra cui il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, il Comune di Piacenza ed altri Comuni emiliani: Il vigente statuto di IREN prevede all’art. 9 che: *“Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici”*.

Dato atto che:

- al fine di garantire il rispetto di tale previsione e di regolare la *governance* societaria, in data 28 aprile 2010, FSU S.r.l. e i soci pubblici dell’Emilia Romagna hanno sottoscritto un patto parasociale, modificato ed integrato con accordo in data 23 maggio 2013;
- peraltro, con D.L. n. 91/2014 (cd. “Decreto Competitività”), convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, il Legislatore ha introdotto per le società quotate (come Iren S.p.A.) l’istituto del “voto maggiorato”, disciplinato dall’art. 127 *quinquies* del T.U.F. ;

- l'intento del Legislatore è stato quello di favorire gli azionisti stabili che possono garantire alla Società un indirizzo di medio-lungo periodo, attribuendo a coloro che mantengono la proprietà delle azioni, per un periodo minimo determinato, un consolidamento del potere di indirizzo della gestione della Società;
- l'art. 127 quinquies del T.U.F demanda all'autonomia statutaria le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, posti ex lege, sancendo i seguenti limiti:
  - quantitativo: la maggiorazione può essere pari fino a un numero massimo di due voti per ciascuna azione;
  - temporale: le azioni a cui viene assegnato il voto maggiorato devono essere appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a due anni dalla data di iscrizione in un apposito elenco istituito a cura delle società.
- Con il voto maggiorato, è offerta quindi la facoltà di scindere dalla maggioranza del capitale sociale il potere gestionale dei soci-fondatori, consentendo loro di mantenere il controllo societario, anche senza averne la titolarità della maggioranza del capitale sociale ordinario, e quindi dando la possibilità agli stessi di valorizzare sul mercato parte delle loro azioni detenute.

Considerato che:

- I Soci pubblici di IREN ritengono opportuno avvalersi della possibilità offerta dalla disciplina del "voto maggiorato" e pertanto condividono l'esigenza di modificare lo Statuto (Allegato n. 1) e sottoscrivere i Patti Parasociali (Allegato n. 2) al fine di introdurre detto istituto così da permettere loro di poter mantenere il controllo di diritto della Società (senza dover mantenere la maggioranza del capitale), avendo allo stesso tempo la possibilità di dismettere parte delle proprie azioni in caso di necessità.

Si riporta, pertanto, un'analisi schematica sulle proposte di modifiche allo Statuto e al Patto vigenti:

- Nello statuto (si vedano gli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'Allegato 1) della Società verrà introdotto l'istituto del voto maggiorato (cioè, l'attribuzione di due voti per ciascuna azione), con la possibilità per tutti gli azionisti, presenti e futuri, di accedere al medesimo tramite l'iscrizione in un apposito registro (l'"Elenco Speciale"). La

maggiorazione del voto sarà efficace per legge decorsi 24 mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale e avrà effetto in relazione alle delibere assembleari concernenti, tra l'altro, la nomina degli organi sociali della Società.

- Il nuovo patto parasociale prevedrà l'obbligo per tutti i Soci Pubblici di iscriversi nell'Elenco Speciale dal momento della sua istituzione, con la conseguenza di beneficiare - al decorso dei 24 mesi da quella data - della maggiorazione del voto per tutte le azioni detenute dai medesimi.
- Lo statuto prevedrà che, decorsi 24 mesi dall'istituzione dell'Elenco Speciale, i Soci Pubblici debbano essere titolari di almeno il 50% più uno dei diritti di voto e tale percentuale dovrà essere calcolata ipotizzando una conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto.
- Gli advisor finanziari e strategici hanno ipotizzato che - alla scadenza dei suddetti 24 mesi e per effetto della maggiorazione del voto - la titolarità da parte dei Soci Pubblici del 40% del capitale sociale della Società sarà sufficiente a garantire ai medesimi il 50% più uno dei diritti di voto (come sopra calcolati).
- Il calcolo di cui al precedente punto è stato effettuato sul presupposto estremamente prudente che la maggiorazione del diritto di voto sia richiesta, oltre che dai Soci Pubblici, (i) da tutti gli investitori istituzionali, e (ii) dal 25% dell'azionariato diffuso. Come detto si tratta di un'ipotesi estremamente conservativa e prudente, considerato che nelle società dove è stato già introdotto la maggiorazione del voto, sono stati pochi gli azionisti che lo hanno richiesto.
- In ogni caso, per estrema cautela, lo statuto prevedrà che eventuali trasferimenti azionari che facciano perdere la titolarità in capo ai Soci Pubblici di almeno il 50% più uno dei diritti di voto siano inefficaci nei confronti della Società, salvo che la perdita di tale requisito non venga sanata entro 6 mesi dal suddetto trasferimento.
- Per questa ragione il patto parasociale prevedrà una verifica trimestrale dei diritti di voto di titolarità dei Soggetti Pubblici.
- Per dare attuazione a quanto sopra, il nuovo patto parasociale prevederà che i Soci Pubblici debbano tenere bloccato, a partire dalla data di apertura dell'Elenco

Speciale e per tutta la durata del patto, almeno il 40% del capitale sociale della Società.

- Pertanto i Soci Pubblici potranno cedere sul mercato le azioni in eccesso rispetto a questa percentuale.
- In particolare, potranno essere vendute - in via prioritaria - le azioni di risparmio (pari a n. 94.500.000 azioni), nonché tutte le azioni che al momento non sono vincolate al patto parasociale, complessivamente pari a numero 33.435.676 azioni.
- I Soci Pubblici potranno cedere ulteriori azioni, fino a poter scendere alla percentuale complessiva del 40% del capitale sociale.
- In ogni caso, il patto parasociale prevedrà che tutti i trasferimenti delle azioni oggetto del patto parasociale dovranno essere eseguiti, ad esclusione delle cessioni azionarie inferiori a numero 100.000 azioni, attenendosi alle istruzioni di un intermediario finanziario, che individuerà le modalità e le tempistiche migliori per far sì che le vendite vengano effettuate in modo ordinato e coordinato, massimizzando quanto più possibile il valore di mercato.

Considerato che:

- L'esercizio del voto maggiorato è limitato ad alcune specifiche materie assembleari («Delibere Assembleari con Voto Maggiorato») ossia:
  - modifica delle previsioni statutarie inerenti il voto maggiorato (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello Statuto);
  - modifica della previsione statutaria inerente la proprietà e i limiti al possesso azionario (articolo 9 dello Statuto);
  - nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto;
  - nomina e revoca dei membri del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.
- La possibilità di poter beneficiare della maggiorazione dei diritti di voto viene meno in caso di (i) cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale o (ii) cambio di controllo del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale: si veda l'art. 6.2 bis della proposta di modifica statutaria.

- Conformemente alle disposizioni nuove sul diritto di voto maggiorato recepite nella proposta di modifica dello statuto di IREN S.p.A. agli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater, a partire dal momento in cui detto voto maggiorato diventerà esercitabile, “la maggioranza dei diritti di voto in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato” (e non più quindi la maggioranza delle azioni ordinarie come nel vigente statuto) dovrà essere in mano pubblica, cioè dovrà essere di titolarità dei Soggetti Pubblici, intendendosi per Soggetti Pubblici quelli di cui all’art. 9.1 del Nuovo statuto che recita: *“A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla data di Apertura dell’Elenco Speciale ( come definito all’art.6.3 ter), almeno il 50% ( cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione anche i diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per il caso di conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico o di associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico ( come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite , pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ( collettivamente i “**Soggetti Pubblici**”).”*
- Quindi, il Comune di Reggio Emilia, ove abbia acquisito il diritto di voto maggiorato, potrà cedere – ove lo si ritenga necessario o opportuno – parte del proprio pacchetto azionario sul mercato, nei limiti in cui sia rispettato il “50% più uno dei diritti di voto maggiorato in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato” in capo ai Soggetti Pubblici.

Atteso che:

- Un’ulteriore importante proposta di modifica riguarda l’attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di Iren SpA ad aumentare entro 3 anni il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Tale previsione è finalizzata a favorire l’ingresso di nuovi azionisti Pubblici nella compagine sociale, è riflessa come segue:
  - nello Statuto sociale (art. 5.4) viene conferita al Consiglio di Amministrazione la delega di aumentare il capitale sociale nei prossimi 3 anni (a pagamento e in una o più volte in via scindibile), fino ad un importo massimo pari al 3% del capitale sociale della Società (post aumento di capitale), comprensivo

dell'eventuale sovrapprezzo («Aumento di Capitale Delegato»), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, da riservare a favore di Soggetti Pubblici. Nell'esercizio della delega per tale operazione, gli amministratori dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in sottoscrizione:

(i.) a fronte del conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda di titolarità di Soggetti Pubblici ( come definiti all'art.9.1 dello Statuto ), connessi con, o funzionali all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero;

(ii.) a favore di Soggetti Pubblici ( come definiti all'art.9.1 dello Statuto) che svolgano un'attività connessa con, o funzionale all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate.

- nel Patto Parasociale viene prevista l'apertura al Patto in favore dei Soci Pubblici che siano diventati soci della Società (i) a seguito della sottoscrizione di azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato o (ii) a seguito dell'acquisto di azioni effettuato sul mercato (in quest'ultimo caso, l'adesione dei soci acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Sindacato). In esito dell'adesione al Patto da parte dei nuovi azionisti, tutte le azioni detenute da questi ultimi saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre l'ammontare delle azioni che saranno conferite al Sindacato di Blocco verrà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, si rende necessario ed opportuno approvare le modificazioni al vigente Statuto Sociale di "Iren S.p.a." adottato nel 2013, nonché approvare un nuovo Patto Parasociale (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco) e un nuovo Patto Emiliano (c.d.. Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari).

Si riporta di seguito un'elencazione sintetica delle modifiche dello Statuto raggruppate in funzione della motivazione sottesa a ciascuna di esse ed una descrizione sintetica dei contenuti principali del Patto Parasociale.

Dato atto pertanto delle modifiche statutarie come di seguito elencate:

- L'**articolo 5.4** è stato introdotto per dare evidenza della delibera dell'Assemblea Straordinaria che si propone di assumere, avente ad oggetto l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una o più volte in via scindibile, fino all'importo massimo e per le finalità ivi espressamente indicati.
- L'inserimento degli **articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater**, nonché la modifica dei **paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6, e 28.7**, sono direttamente funzionali all'introduzione dell'istituto del voto maggiorato. In particolare, gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono la disciplina e il regime del voto maggiorato e del relativo elenco speciale, mentre le modifiche dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6, 28.7 sono necessarie per coordinare e rendere conformi le precedenti norme statutarie agli effetti della maggiorazione del voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (come definite al paragrafo 6.1-bis).
- L'inserimento dei **paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3** (che sostituiscono integralmente il precedente articolo 9), nonché la modifica dei paragrafi **6.7 e 10.1** sono direttamente collegati all'introduzione del principio per cui, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla data di apertura dell'elenco speciale per la maggiorazione del voto, i Soggetti Pubblici dovrebbero essere titolari di almeno il 50% più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (come definite al paragrafo 6.1-bis). In particolare, tale previsione è inserita nel paragrafo 9.1 (il quale contiene anche una più precisa definizione di "Soggetti Pubblici"), mentre nei paragrafi 9.2 e 9.3 sono indicate le conseguenze in caso di trasferimenti di azioni che determinino una violazione del principio sopra indicato. La modifica del paragrafo 6.7 è invece esclusivamente finalizzata a chiarire il coordinamento tra la disciplina delle azioni di risparmio attualmente in circolazione e il principio sancito ai paragrafi 9.1 e 9.2 sulla titolarità in capo ai Soggetti Pubblici della maggioranza dei diritti di voto, mentre la modifica del

paragrafo 10.1 ha la mera funzione di adeguare tale previsione alla nuova definizione di “Soggetti Pubblici”.

- La modifica al **paragrafo 18.2** è esclusivamente finalizzata a specificare che le situazioni di ineleggibilità o di decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione non sono soltanto quelle indicate all’art. 2382 del codice civile, ma anche quelle previste da altre norme, anche regolamentari, applicabili.
- L’intero **paragrafo 19.7** è stato eliminato in quanto si trattava di una disposizione transitoria che non produceva più alcun effetto, in quanto applicabile solo in occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi.
- Le minime modifiche all’**articolo 21** e al **paragrafo 27.6** sono collegate alla circostanza, rispettivamente, che la Società è tenuta a nominare un comitato per la remunerazione (articolo 21), mentre non ha nominato un comitato esecutivo (paragrafo 27.6).
- La modifica al **paragrafo 25.5(viii)** è esclusivamente volta a chiarire che le operazioni di fusione per incorporazione e di scissione ivi indicate (per le quali è richiesto un *quorum* maggiorato ai fini dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione) devono intendersi riferite a soggetti giuridici diversi dalla Società.
- L’**articolo 38** è stato eliminato perché si trattava di una disposizione transitoria che non produceva più alcun effetto, in quanto applicabile esclusivamente in relazione al Consiglio di Amministrazione nominato in data 30 agosto 2010, il cui mandato è successivamente scaduto.

Dato atto inoltre che:

- Per quanto attiene alla proposta di adottare un nuovo Patto Parasociale (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco), coerente con le previsioni contenute nel nuovo statuto di Iren e dell’introduzione del “voto maggiorato”, si riporta di seguito una breve sintesi del contenuto dello stesso:

- Nei suoi termini generali, il nuovo patto parasociale (il “Patto Parasociale”) prevede un sindacato di voto e di blocco avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed in particolare (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Società; e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.
- In particolare, il Patto Parasociale prevede l'impegno dei sottoscrittori a:
  - (i) presentare e votare una lista congiunta per la nomina di amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale,
  - (ii) far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione alle disposizioni del Patto Parasociale (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli amministratori)
  - (iii) conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti espressamente indicate nel Patto Parasociale.

Inoltre, anche a seguito dell'introduzione del voto maggiorato nello Statuto, il Patto Parasociale prevede uno specifico sindacato di blocco, ai sensi del quale un determinato numero di azioni di titolarità dei contraenti (**Azioni Bloccate**), identificato per ciascuno di essi nel Patto Parasociale e rappresentativo complessivamente di una percentuale pari al 40% del capitale sociale della Società, non possa, per l'intera durata del Patto Parasociale, essere oggetto di atti di disposizione, fermo restando che ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali su tali azioni i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli azionisti sottoscrittori del Patto Parasociale. Le restanti azioni di titolarità dei contraenti, diverse dalle Azioni Bloccate, potranno invece essere vendute sul mercato, con le modalità e le tempistiche indicate nel Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale avrà durata di 3 anni e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Dato atto che il nuovo Patto Emiliano (c.d.. Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari), Allegato 3 al presente provvedimento, che ha tra le finalità quella di assicurare unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere

assunte dai Comuni emiliani nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Principale, disciplina in particolare:

- le modalità di designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- le deliberazioni dell'Assemblea: l'Assemblea del Sub Patto delibera validamente con il voto favorevole del 60% dei voti ( arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle parti Emiliane sulle Materie Rilevanti Assembleari;
- il Sub-Patto è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di soggetti (i) che siano diventati soci a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato ovvero a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, (ii) che siano diventati parti del Patto Parasociale e (iii) che siano qualificabili quali enti territoriali della provincia di Parma, Piacenza o Reggio Emilia ovvero siano società controllate da tali enti territoriali oppure consorzi tra tali enti territoriali.

Si allegano al presente provvedimento i seguenti documenti:

- allegato 1, Statuto sociale IREN 2016, portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento al vigente statuto;
- allegato 2, Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco o Patto Parasociale tra FSU S.r.l. e i Soci Emiliani” portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento al vigente Patto Parasociale;
- allegato 3, Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 espresso dal Dirigente competente;

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'odg n.2 presentato dai Consiglieri Capelli, Pavarini, Cantergiani, De Franco ed altri, allegato alla presente delibera e approvato con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare lo Schema del nuovo Statuto di Iren S.p.A. (Statuto Iren 2016) (Allegato n. 1 ), quale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria di IREN S.p.a. che sarà convocata per l'approvazione delle modificazioni al vigente statuto sociale nel tenore del testo di cui al punto precedente, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;
3. di approvare il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" tra FSU-Soci Emiliani (Allegato n.2), quale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con i suoi relativi sub allegati, dandosi atto che lo stesso annulla e sostituisce il precedente:
  - Allegato (1)Nuovo Statuto 2016 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  - Allegato 2 (A) (B) (C) (D) (E) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella Colonna (B) delle Azioni Primo Blocco; (iii) nella Colonna (C) delle Azioni Secondo Blocco; (iv) nella Colonna (D) delle Azioni Trasferibili; e (v) nella Colonna (E) delle Percentuali Rilevanti, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- Allegato 3 Principi generali e macro assetto organizzativo al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  - Allegato 4 (A) e (B) Tabella che individua le azioni cedibili nei due periodi;
4. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il “Contratto di sindacato di voto e di blocco” o Patto parasociale, di cui al precedente punto 3 autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;
  5. di dare atto che le parti FSU-Soci Emiliani si impegnano con la sottoscrizione del Contratto di Sindacato di voto e di Blocco di cui al punto 3) a votare conformemente, secondo quanto concordato nel Patto, nella convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.A. che approverà il Nuovo Statuto 2016;
  6. di dare mandato al Segretario del Sindacato di Voto e di Blocco per compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob;
  7. di approvare il nuovo “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” tra le Parti Emiliane nel testo allegato parte integrante al presente provvedimento, dandosi atto che lo stesso annulla e sostituisce il precedente;
  8. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” di cui al precedente punto 7, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**CASELLI Emanuela**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
**CAPELLI Andrea**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IOVINELLA Rosa**